



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2012  
(OR. en)**

**10508/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0119 (NLE)**

**EEE 66  
BUDGET 16  
MI 383  
SOC 431**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE  
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune  
modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1,  
paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE ad attività al di fuori delle quattro libertà per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO DI  
**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE**

**del**

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...<sup>1</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GUL ...

## *Articolo 1*

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il paragrafo 11 è inserito il paragrafo seguente:
  - "12. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012:
    - **linea di bilancio 04 01 04 08:** "Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa",
    - **linea di bilancio 04 03 05:** "Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi".";
- 2) al paragrafo 5 i termini "e al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009" sono sostituiti da ", al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009 e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio dell'esercizio finanziario 2012 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012";
- 3) ai paragrafi 6 e 7 i termini "paragrafo 8" sono sostituiti da "paragrafi 8 e 12".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]